



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Art. 1- Norme comuni e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria di cui al D.I. n. 68/2015, D.I. n. 716/2016, D.I. n. 402/2017 e succ. mod. per gli aspetti non disciplinati dalla legge, dai Protocolli Regionali e dai relativi Accordi Attuativi Locali, dagli Accordi interuniversitari e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica alle Scuole di specializzazione di area medico – sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nonché agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria non riservate ai medici di cui al D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 716/2016 salvo specifiche esclusioni previste nei singoli articoli.
3. Si applica altresì alle Scuole convenzionate/accorpate con altri Atenei con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia laddove compatibili con le disposizioni previste in sede di convenzione inter-Ateneo o di accordo di collaborazione interuniversitaria che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, la Giunta, il Consiglio della Scuola e l'Assemblea degli specializzandi.

Articolo 3 - Attribuzioni del Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è responsabile del funzionamento della Scuola. Convoca la Giunta e Consiglio della Scuola e li presiede. Esercita le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di studio previste dal D.Lgs. n. 368/1999.
2. Il Direttore della Scuola:
 - convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio di Scuola attuandone le relative delibere;
 - predispone il manifesto degli studi, lo sottopone al Giunta o al Consiglio di Scuola secondo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4 per la successiva proposta all'organo didattico competente alla sua approvazione;
 - predispone i piani formativi individuali annuali di tutti gli specializzandi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del relativo contratto di formazione specialistica e convoca la Giunta di Scuola per la loro approvazione entro 20 giorni dall'inizio dell'anno di formazione specialistica;



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- predispone il Regolamento della Scuola di cui all'articolo 5, comma 6 del D.I. n. 68/2015 e lo sottopone all'attenzione della Giunta per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà;
- propone alla Giunta per l'approvazione l'affidamento degli incarichi tutoriali – individuali ed eventualmente di gruppo – ai professori/ricercatori universitari ovvero al personale operante nelle strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione secondo quanto previsto dal D.I. n. 68/2015;
- certifica, in alternativa al tutore individuale di cui al successivo articolo 6, il tirocinio svolto dagli specializzandi e appone la firma sul libretto diario;
- predispone i calendari delle lezioni e ne cura la loro organizzazione insieme alle altre attività didattiche frontali della Scuola;
- organizza e coordina le varie forme di verifiche dell'apprendimento da parte degli specializzandi;
- è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità della Scuola nei confronti degli organi di controllo interno ed esterno;
- individua le strutture della rete formativa della Scuola classificandole come strutture di sede, collegate, complementari o di supporto;
- determina, sulla base dei programmi formativi individuali approvati dalla Giunta ed in coerenza con il D.I. n. 68/2015 e successive modificazioni, i periodi di frequenza degli specializzandi nelle varie strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione;
- ha la responsabilità del funzionamento generale della Scuola;
- svolge tutte le funzioni attribuite dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare al Direttore della Scuola di specializzazione.

3. In caso di reiterato inadempimento nei compiti sopra indicati il Rettore potrà disporre la decadenza della direzione della Scuola con provvedimento motivato.

Articolo 4 – Disposizioni relative al mandato di direzione della Scuola

1. Il Direttore viene nominato con Decreto Rettorale fra i professori di ruolo di 1a e 2a fascia del SSD della tipologia della Scuola; nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
2. Non può essere affidata la direzione di più Scuole allo stesso professore universitario.



3. Il Direttore è rinominabile consecutivamente una volta sola salvo il caso in cui sia l'unico Professore che presenti la propria candidatura alla direzione della Scuola secondo la procedura prevista dal successivo articolo 12 oppure sia l'unico Professore in servizio del SSD della tipologia della Scuola.
4. Il mandato dura tre anni con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre salvo quanto previsto dai successivi commi.
5. In caso di cessazione dalla direzione della Scuola per qualunque motivo in data diversa dal 31 dicembre, il mandato della direzione subentrante avrà la durata come di seguito indicato:
 - per i mandati con inizio dal 1° gennaio al 30 giugno, il termine del mandato sarà il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di inizio mandato;
 - per i mandati con inizio dal 1° luglio sino 31 dicembre, il termine del mandato sarà il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio mandato.
6. I mandati dei Direttori in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento termineranno alla scadenza riportata nel relativo Decreto Rettorale di nomina.
7. Ai fini del computo del numero di mandati consecutivi dei Direttori valgono come primo mandato quelli attualmente in corso al momento dell'adozione del presente Regolamento revisionato e conferiti secondo quanto previsto dal *"Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria"* emanato con Decreto Rettorale rep. 623/2015.

Articolo 5 – Giunta della Scuola.

1. La Giunta è composta da:

- dal Direttore della Scuola;
- n. 1 rappresentante degli specializzandi eletti nel Consiglio di Scuola e da questi nominato, che rimane in carica per tutta la durata della specialità;
- da n. 1 docente o ricercatore del SSD della tipologia della Scuola presente in Consiglio o, in caso di mancanza, da docente/ricercatore universitario di SSD affine a quello della tipologia della Scuola, nominato dal Consiglio stesso;
- da n. 1 docente/ricercatore appartenente ad un SSD obbligatorio presente in Consiglio e da questi nominato o da almeno n. 1 ulteriore docente/ricercatore appartenente ad un SSD della tipologia della Scuola o affine nominato dal Consiglio;
- da n. 2 titolari di insegnamento appartenenti ai ruoli del SSR, nominati dal Consiglio della Scuola.

In ogni caso il numero dei componenti della Giunta non potrà essere inferiore a n. 5 unità e verrà individuato con apposita delibera del Consiglio.



2. La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della Scuola.
 3. In particolare spetta alla Giunta deliberare in merito a:
 - l'adozione dei piani formativi individuali degli specializzandi,
 - la definizione, l'aggiornamento annuale della proposta di rete formativa della Scuola;
 - la proposta di conferma, rispetto all'anno precedente, del manifesto degli studi;
 - la proposta di affidamento degli incarichi didattici annuali della Scuola al personale universitario individuando eventualmente gli incarichi che dovranno essere coperti da personale operante nelle strutture della rete formativa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.I. n. 68/2015 e succ. mod.;
 - lo svolgimento di tutti gli atti di vigilanza e di monitoraggio sulla formazione degli specializzandi.
 4. Le sedute della Giunta possono avvenire in forma telematica.
 5. Nell'adozione di delibere che prevedono una votazione, in caso di parità tra i voti espressi dai componenti della Giunta prevale il voto del Direttore.
- 5 Fatta eccezione per il Direttore, i componenti della Giunta rimangono in carica 3 anni e possono essere rinominati di norma una sola volta salvo particolari e motivate esigenze.

Articolo 6 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - i titolari di insegnamento;
 - tre rappresentanti degli specializzandi, eletti dall'Assemblea degli specializzandi, i quali rimangono in carica per tutta la durata del corso di specializzazione. In caso di cessazione formazione anticipata rispetto alla scadenza del corso di studi o dimissioni, la rappresentanza sarà assunta dal primo non eletto. In mancanza, si procederà ad elezioni suppletive.
2. Il Consiglio della Scuola:
 - propone l'approvazione o la modifica dell'ordinamento didattico della Scuola;
 - propone la modifica del manifesto degli studi della Scuola rispetto alla coorte precedente;
 - predispone il documento di cui all'articolo 5, comma 6, del D.I. n. 68/2015;
 - nomina i componenti della Giunta così come previsto dall'articolo 5;
 - approva il piano annuale delle rotazioni secondo quanto previsto dall'art. 3 del *"Protocollo sulla formazione specialistica dei medici"* sottoscritto da Regione ed Università dell'Emilia-Romagna; a tal fine, secondo quanto previsto dal Protocollo, dovranno essere invitati, senza diritto di voto, tutti i responsabili



delle strutture collegate in ambito regionale della rete formativa della Scuola;

- esprime parere non vincolante al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel caso di più candidature alla direzione della Scuola.
- 3. Le sedute del Consiglio possono avvenire in forma telematica.
- 4. Nell'adozione di delibere che prevedono una votazione, in caso di parità tra i voti espressi dai componenti del Consiglio prevale il voto del Direttore.

Articolo 7 – Assemblea degli specializzandi.

1. Presso ciascuna Scuola di specializzazione è costituita l'Assemblea degli specializzandi composta da tutti gli specializzandi iscritti alla Scuola, presieduta e convocata dal rappresentante dei medici in formazione specialistica presente nella Giunta.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno e ha compiti consultivi e propositivi nei confronti degli organi della Scuola nonché di monitoraggio della qualità della formazione erogata agli specializzandi.
3. In caso di riscontro di particolari criticità nella gestione della Scuola, l'Assemblea, tramite il suo presidente, le segnala al Presidente della Facoltà.

Art. 8 - Corpo docente.

1 Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito:

- dal personale titolare di insegnamento nell'ambito del manifesto degli studi della Scuola;
- dai tutor individuali e di gruppo così come indicati dai successivi articoli 9 e 10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D.I. n. 68/2015 e succ. mod. il corpo docente della Scuola deve comprendere almeno due professori di ruolo del SSD di riferimento della Scuola; in via transitoria e per non più di tre anni, il corpo docente può comprendere un solo professore di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

2. Possono essere titolari di insegnamento i professori di ruolo di I° e II° fascia, i ricercatori universitari e, nella misura massima del 30% del totale dei titolari di insegnamento, il personale operante nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale appartenente alla rete formativa della Scuola. Detto personale verrà individuato, in conformità a quanto previsto dal D.I. n. 68/2015 e succ. mod., su deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e previo nulla osta dell'Azienda di riferimento ed acquisirà il titolo di "Professore a contratto".

Art. 9 - Tutor individuali.

1. Annualmente la Giunta della Scuola assegna ciascun specializzando ad un tutor individuale. Ogni



tutor individuale non può seguire più di tre specializzandi.

2. Il tutor è di norma un professore o ricercatore universitario ovvero un dirigente del SSN specialista della disciplina oggetto della specializzazione e/o di un settore affine, al quale è affidata la guida dello specializzando nelle attività formative deliberate dalla Giunta della Scuola.

3. Ogni anno il tutor individuale:

- pianifica le attività professionalizzanti assegnate al singolo specializzando sulla base del suo piano formativo individuale;

definisce il grado di autonomia del singolo specializzando in base alle conoscenze che il piano didattico della Scuola prevede siano acquisite;

- concorda i compiti da assegnarsi congiuntamente ai responsabili delle unità operative ove si svolge l'attività;
- verifica la progressiva acquisizione di conoscenze professionalizzanti da parte dello specializzando;
- è responsabile della congruità dell'attività assistenziale assegnata allo specializzando con il livello di conoscenza ed autonomia acquisite.

4. La documentazione relativa ai singoli specializzandi, raccolta dal tutor nel corso dell'anno accademico dovrà essere trasmessa alla Direzione della Scuola.

5. Possono essere affidati incarichi di tutor a tutti i dirigenti operanti nelle strutture del SSN parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione, in orario di servizio e previo assenso della rispettiva Struttura Sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 68/2015 e succ. mod.

Art. 10 - Tutor di gruppo.

1. La Giunta può nominare uno o più tutor di gruppo, di norma un professore o ricercatore universitario ovvero un dirigente del SSN, che segue aspetti specifici del percorso formativo degli specializzandi.

2. Ha la funzione di:

- coordinare l'interazione fra gli specializzandi e le strutture presso le quali avviene il percorso formativo e professionalizzante;
- curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

Art. 11 - Funzioni della Facoltà.

1. La Facoltà delibera sulle proposte di istituzione, soppressione delle Scuole che, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo, dovranno essere poi approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico. La Facoltà altresì delibera sulla proposta di accreditamento ministeriale delle Scuole di specializzazione ai sensi del D.L. n. 402/2017 e successive modificazioni.



2, La Facoltà approva annualmente il manifesto degli studi su proposta delle scuole e affida, secondo quanto previsto dal D.I. n. 68/2015 e succ. mod., gli incarichi didattici a titolo gratuito al personale del SSN operante nella rete formativa della Scuola previo espletamento di una selezione pubblica con bando a firma del Presidente della Facoltà. Gli incarichi, di durata annuale, a firma del Presidente della Facoltà, possono essere rinnovati di anno in anno fino a un massimo di 5 anni consecutivi, su proposta della Giunta della scuola e con delibera della Facoltà senza l'espletamento di una nuova procedura selettiva.

3. L'affidamento degli incarichi di docenza al personale universitario viene effettuato con delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia a condizione che i Dipartimenti Universitari di afferenza del personale universitario da incaricare abbiano ricevuto l'elenco dei docenti almeno 15 giorni prima della seduta di Facoltà e non abbiano formulato alcun rilievo in merito.

4. La Facoltà assume i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle convenzioni/Accordi interuniversitari con altri Atenei relativi alle Scuole di Specializzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.I. n. 68/2015 e succ. mod. sottoscritti dal Rettore; in particolare il Consiglio di Facoltà delibera la nomina dei docenti di altri Atenei secondo quanto previsto dal relativo Accordo di collaborazione interuniversitaria.

5. La Facoltà potrà altresì nominare l'incarico di facente funzione del Direttore della Scuola nei casi riportati nei successivi articoli 12 e 13.

Art. 12 – Procedura di nomina del Direttore della Scuola.

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del mandato di Direttore della Scuola, nel caso di più professori in servizio aventi i requisiti di legge per essere nominati Direttore della Scuola, questi saranno invitati dagli uffici alla eventuale presentazione della propria candidatura al Rettore entro un termine perentorio di 20 giorni naturali consecutivi.

2. Nel caso di unica candidatura si procederà con Decreto Rettorale di nomina del Direttore, così come nel caso vi sia in servizio presso l'Ateneo un solo professore universitario appartenente al SSD della tipologia della Scuola.

3. Nel caso di più candidati alla nomina, il Presidente della Facoltà dovrà acquisire dal Consiglio della Scuola, appositamente convocato dal Direttore, un parere preventivo non vincolante sulle candidature avanzate; nel caso in cui il Direttore in scadenza sia uno dei candidati, la seduta del Consiglio dovrà essere presieduta dal Decano dei professori presenti in Consiglio.

4. Acquisito il parere del Consiglio, il Presidente della Facoltà propone al Rettore, per la successiva nomina, il Direttore della Scuola; in caso di mancato accoglimento della proposta il Decreto Rettorale deve riportare adeguata motivazione.

5. Nel caso in cui per qualunque motivo termini in anticipo il mandato del Direttore rispetto alla scadenza naturale dell'incarico e non vi sia la nomina del nuovo Direttore senza soluzione di continuità con il precedente mandato, la Facoltà potrà affidare un incarico provvisorio di facente funzione del Direttore della Scuola preferibilmente ad un docente del S.S.D. della tipologia della Scuola. In tal caso



l'incarico conferito dovrà avere la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura di nomina del nuovo Direttore ed avrà termine alla data di inizio mandato del Direttore della Scuola.

Art. 13 – Disposizioni gestionali in caso di attivazione di nuove Scuole.

1. Nel caso di attivazione della procedura di istituzione ed attivazione di nuove Scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 11, il Consiglio della Facoltà affida ad un docente del SSD della tipologia della Scuola l'incarico di facente funzione del Direttore della Scuola con il compito di predisporre la proposta di ordinamento didattico della Scuola, di valutare, per le Scuole di specializzazione riservate ai medici, la fattibilità scientifica e giuridica dell'accreditamento ex D.I. n. 402/2017 di prendere contatti con le strutture sanitarie per la definizione della rete formativa della Scuola.
2. Nell'espletamento dell'incarico, il facente funzioni assume le competenze attribuite dal presente Regolamento al Direttore della Scuola, al Consiglio ed alla Giunta.
3. Non appena si immatricoleranno per il secondo anno consecutivo specializzandi alla nuova Scuola, si attiverà la procedura prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento per la nomina del Direttore della Scuola e l'incarico di facente funzione terminerà alla data di inizio mandato del Direttore della Scuola.
4. Il Direttore della Scuola di nuova attivazione sarà tenuto a convocare entro due mesi dalla nomina l'Assemblea degli specializzandi per l'elezione dei n. 3 rappresentanti nel Consiglio della Scuola e quindi a convocare entro il successivo mese il Consiglio per la nomina della Giunta.
5. In caso di inadempimento del Direttore nei compiti sopra indicati il Rettore potrà disporre la decadenza della direzione della Scuola.

Art. 14 – Ammissione alle Scuole di specializzazione.

1. Gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione, nonché gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria ai sensi dell'art. 35, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 368/1999 (medici militari, personale medico strutturato, medici esteri) nonché gli specializzandi di area sanitaria non medici iscritti alle Scuole di specializzazione sono studenti dell'Ateneo.
2. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
3. L'ammissione alle Scuole di specializzazione riservate ai medici avviene a seguito di emanazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di un bando a livello nazionale mentre l'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria non mediche avviene a seguito di emanazione, da parte dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di un bando di concorso relativo al primo anno ove verranno indicati i criteri di selezione; saranno ammessi alla Scuola gli

studenti che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato.

4. Il numero dei posti messi a concorso relativi alle Scuole di specializzazione di cui al presente Regolamento è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.

5. L'Università può integrare i fondi ministeriali relativi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria sia mediche sia non mediche con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi dovuti agli specializzandi per l'intera durata del corso. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo della capacità ricettiva della singola Scuola determinato in sede di definizione della rete formativa e, per le Scuole di specializzazione riservate ai medici, previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 15 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale e personale appartenente alla Sanità Militare.

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa ed il personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 35, comma 4, e dall'art. 42 del D.Lgs.

n. 368/1999 ed inoltre secondo quanto riportato nel decreto ministeriale di assegnazione dei posti riservati e secondo le indicazioni riportate nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione.

2. Al personale appartenente ai ruoli della Sanità militare non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 368/1999 mentre continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico propria del personale della Sanità militare.

3. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, in orario di servizio, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, ed in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 368/1999 nelle strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 16 – Tasse e contributi

1. Tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi per



ciascun anno di corso secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

Art. 17 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni.

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, le Aziende Sanitarie rientranti nella rete formativa della Scuola cui è iscritto lo specializzando presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale secondo specifiche modalità di gestione definite a livello regionale.

2. La copertura assicurativa, per le attività specificatamente didattico-formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie, è a carico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 18 - Frequenza

1. L'impegno orario minimo richiesto per i medici in formazione specialistica titolari di contratto è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, articolato settimanalmente su 5 giorni, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale. Tali attività saranno espletate secondo le modalità indicate dagli accordi attuativi locali.

2. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale di attività integrato con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio, con particolare riferimento alle attività di guardia e di reperibilità notturne, festive e prefestive.

3. Il controllo dell'orario avviene tramite apposito badge magnetico rilasciato al medico in formazione specialistica dall'Università. Spetta inoltre a ciascun medico in formazione specialistica provvedere all'aggiornamento del proprio cartellino, inserendo le mancate timbrature entro il mese al quale si riferisce l'assenza.

4. Le timbrature parziali equivalgono a mancate timbrature. In caso di prolungato inadempimento lo specializzando sarà invitato via pec a regolarizzare le timbrature nell'apposito software; per prolungato inadempimento si intendono timbrature parziali superiori a trenta giorni complessivi nell'ambito del contratto annuale di formazione specialistica. Se entro un mese dalla segnalazione non avrà provveduto in tal senso, su richiesta del Direttore della scuola e previo parere conforme della Giunta si potrà procedere con la risoluzione del contratto per mancato assolvimento dell'obbligo orario, previa emanazione del Decreto Rettorale.



5. Agli specializzandi di area sanitaria non medici non si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo: essi sono comunque tenuti alla frequenza obbligatoria a tutte le attività didattiche previste annualmente nel piano formativo ed in particolare alle lezioni, ai seminari ed altre tipologie di attività didattiche frontali nonché alle attività professionalizzanti (tirocinio) previste nel piano formativo assegnato a ciascun studente secondo l'ordinamento didattico della Scuola ex D.l. n. 68/2015 e succ. mod.

Art. 19 - Assenze per malattia.

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. I giorni di assenza debbono comunque essere interamente recuperati. Durante il recupero al medico in formazione specialistica compete sia la quota fissa che la quota variabile del trattamento economico.

2. Durante la sospensione allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, a meno che l'assenza superi i 12 mesi complessivi nell'arco della specialità. In tal caso non spetterà alcun emolumento durante l'assenza, mentre, durante il recupero, saranno percepite nuovamente quota fissa e quota variabile.

3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare al Direttore, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S.N. Il certificato potrà essere inviato tramite email o pec.

4. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi non comportano la sospensione dell'attività formativa e non debbono essere recuperati purché il saldo orario derivante dal cartellino risulti non negativo al termine del contratto annuale di formazione specialistica e purché siano soddisfatti gli obiettivi formativi assegnati. Qualora invece il saldo orario al termine dell'anno risulti negativo, il medico in formazione sarà tenuto allo svolgimento delle ore mancanti una volta terminato il contratto annuale posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Scuola. Durante detto periodo di recupero allo specializzando non sarà corrisposto alcun trattamento economico.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici.

Art. 20 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità.

1. La dottoressa in formazione specialistica è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola, alla Sorveglianza Sanitaria e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.



2. Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, o, se sussistono le condizioni, certificate da un medico convenzionato con il SSN e previa autorizzazione del medico competente, dall'inizio del nono o fino al momento del parto salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
4. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. La dottoressa può proseguire la formazione fino a tutto l'ottavo mese di gravidanza presentando, prima dell'inizio dell'ottavo mese, all' Ufficio Scuole di Specializzazione apposita richiesta nonché le certificazioni previste dalla legge - certificato del ginecologo e certificato del medico competente - attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà comunque inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
6. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio Scuole di Specializzazione.
7. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre. Al padre è concessa altresì la fruizione del congedo di paternità, di complessivi dieci giorni, da non recuperare e pagati per intero, da fruire in un arco di tempo compreso tra i due mesi prima del parto ed i 5 mesi dopo il parto. È valido anche per i figli adottivi o in caso di affidamento ed è altresì valido in caso di morte perinatale
8. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal rientro dal congedo obbligatorio fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario di due ore giornaliere. Tali ore, che sono da considerare pari ad un terzo dell'impegno orario, corrispondono ad attività formativa non svolta e necessitano di essere recuperate. Al genitore in allattamento verrà trattenuta una quota corrispondente ad 1/3 della quota variabile.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli. specializzandi di area sanitaria non medici

Art. 21 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica può usufruire annualmente di trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali che non determinano interruzione della formazione, né sospensione del



trattamento economico (laddove questo sia previsto), purché preventivamente autorizzati. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola, inserendo direttamente le proposte di assenze giustificate nell'apposito software di rilevazione delle presenze. Il Direttore, in caso di approvazione, provvederà direttamente alla validazione.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola che garantisce la loro coerenza con l'iter formativo del soggetto in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire. Anche dette richieste di tipologie di giustificativi vanno inserite da parte dei medici in formazione specialistica direttamente nell'apposito software di rilevazione delle presenze. Il Direttore, in caso di approvazione, provvederà direttamente alla validazione.

3. Nel caso in cui si verifichi una situazione personale dello specializzando di eccezionale gravità non prevista nè prevedibile o si verifichi una situazione in cui vi sia un interesse pubblico per l'astensione dall'attività formativa della scuola da parte del medico in formazione specialistica, su richiesta dello stesso potrà essere disposta, con provvedimento rettorale previa delibera vincolante da parte della Giunta della Scuola, la sospensione dall'attività formativa con relativa interruzione del trattamento economico erogato allo specializzando; al rientro dalla sospensione il medico in formazione specialistica dovrà recuperare integralmente l'assenza dall'attività formativa con conseguente erogazione del trattamento economico pieno da parte dell'Ateneo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici

Art. 22 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate possono comportare la risoluzione anticipata del contratto. Viene definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i trenta giorni complessivi annui,

2. Le assenze ingiustificate che non superino i trenta giorni complessivi annui, vanno recuperate, senza corrispettivo economico, al termine dell'anno di corso, posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Scuola.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici.

Art. 23 – Eccedenze orarie e recuperi dei periodi di sospensione.

1. Eventuali eccedenze orarie rispetto all'obbligo orario di cui all'art. 18, al di fuori dei casi di malattia e allattamento previsti dall'art. 19 e 20 del presente Regolamento, non possono dar luogo, di norma, ad ulteriori giornate di assenza giustificata, fatte salve eventuali valutazioni discrezionali del Direttore della Scuola.



2. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione previsti dalla normativa saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il soggetto in formazione specialistica, posticipandone il termine.
3. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici.

Art. 24 - Idoneità fisica

1. Lo specializzando dopo l'immatricolazione deve contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria per programmare gli accertamenti necessari al rilascio dell'idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I relativi certificati devono essere prodotti al Direttore della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il soggetto in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

Art. 25 - Trasferimento e riconoscimento crediti pregressi.

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Il richiedente il trasferimento deve presentare apposita istanza al Rettore, entro due mesi dal termine dell'anno di formazione, pena l'esclusione dalla procedura.
3. L'eventuale accettazione dell'istanza è stabilita con Decreto del Rettore previo parere non vincolante della Giunta della Scuola ed è subordinata alla presenza di una delle seguenti motivazioni:
 - a) gravi e comprovate situazioni familiari dello specializzando sopravvenute successivamente all'immatricolazione dello specializzando presso l'Ateneo;
 - b) gravi e comprovati motivi di salute dello specializzando sopravvenuti successivamente all'immatricolazione dello specializzando presso l'Ateneo;
 - c) la nomina dello specializzando in organi elettivi di Enti della Pubblica Amministrazione (Giunte Comunali, provinciali, metropolitane, Comunità Montane, Unione di Comuni, ecc.) situati in località diverse dalle sedi della rete formativa della Scuola così come la sua appartenenza quale dipendente a tempo determinato ex art. 1, Legge n. 205/2017 e succ. mod. presso IRCSS situati in località diverse dalle sedi della rete formativa della Scuola.



4. Per dar luogo al trasferimento, inoltre, è necessaria la consegna all'Amministrazione di:

- a) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione od organo competente;
- b) nulla osta del competente ufficio amministrativo dell'Ateneo di destinazione;

nel caso di specializzandi che usufruiscono di posti finanziati da Regioni possono essere ammessi trasferimenti solo intra-regione e non extraregione mentre il trasferimento per titolari di contratto aggiuntivo finanziati da altri soggetti giuridici pubblici o privati non è ammesso.

5. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione di questa Università è necessario presentare apposita istanza al Rettore entro un mese dal termine dell'anno di formazione, corredata dei seguenti documenti:

- a) parere positivo della Giunta della Scuola cui il soggetto risulta iscritto;
- b) certificato attestante le attività didattico-formative svolte;

6. La possibilità del trasferimento in ingresso è subordinata alla verifica delle potenzialità formative della rete formativa della Scuola di specializzazione e all'autorizzazione da parte della Giunta della Scuola; è possibile il trasferimento in ingresso anche in mancanza di sufficiente capacità ricettiva della scuola (n. iscrivibili) laddove vi sia un trasferimento in uscita di un altro specializzando della medesima Scuola (trasferimento per compensazione). Nel caso di numero di domande eccedenti rispetto la capacità ricettiva della Scuola verranno accolte le domande pervenute in data antecedente.

7. I trasferimenti, stabiliti con Decreto a firma del Rettore, possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

8. Per gli specializzandi è possibile attivare la procedura, su istanza dello studente, di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti solamente nell'ambito di altre Scuole di Specializzazione secondo i seguenti criteri:

- a) L'attività formativa pregressa deve essere stata svolta presso una Scuola di specializzazione attivata presso un altro Ateneo;
- b) dalla documentazione prodotta deve risultare inequivocabilmente il conseguimento degli obiettivi formativi da parte dello specializzando che dovranno essere certificati dall'Ateneo per consentirne ad UNIMORE la loro

valutazione e congruità con la normativa vigente e con il manifesto degli studi della Scuola di UNIMORE;

- c) per gli specializzandi medici l'eventuale riconoscimento della pregressa attività formativa potrà realizzarsi solo se riferita ad intere annualità, avendo il contratto di formazione specialistica durata annuale;
- d) competente a decidere nel merito sul riconoscimento dei crediti è la Giunta della Scuola di Specializzazione o il Consiglio se questa non è istituita che si dovrà esprimere entro 90 giorni dalla richiesta;
- e) requisiti necessari per richiedere il riconoscimento dei crediti sono la regolare iscrizione dello



specializzando/a presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia e l'aver iniziato l'attività formativa presso UNIMORE.

Art. 26 – Rinuncia e decadenza dalla Scuola.

1. Lo Specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Rettore ed al Direttore della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.
2. Oltre alla rinuncia, sono causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione così come previsto dall'articolo 22, o il superamento del periodo di comporta oltre l'anno, in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove di verifica annuale stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
3. La decadenza è stabilita con Decreto del Rettore previo parere non vincolante della Giunta della Scuola.
4. Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione al competente ufficio universitario del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto o la decadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli specializzandi di area sanitaria non medici.

Art. 27 - Fondo di funzionamento della Scuola.

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di sostenere le spese per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese previa preventiva autorizzazione da parte del Direttore della Scuola:
 - a) rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e pasti;
 - b) pagamento di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento della formazione.

Art. 28 - Valore credito formativo

1. Il Consiglio della Scuola propone il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.



2. I crediti si suddividono in crediti didattici e crediti professionalizzanti. Ad ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 8 ore di lezione frontale, ed almeno 17 ore di studio individuale autonomo. A ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore per le Scuole attivate ai sensi del D.I. n. 68/2015.
3. I crediti attribuiti a ogni insegnamento dovranno essere interi.
4. La frequenza della Scuola è obbligatoria. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che la Giunta della Scuola ritenga necessaria per la completa ed armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 29 - Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica viene svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti così come indicati nel Decreto Ministeriale di cui all'art.3, comma 3, del D.I. n. 68/2015 e succ. mod.
2. La rete formativa della Scuola è quella costituita dalle strutture inserite nella banca dati Ministeriale, aggiornata periodicamente, in base alle aperture della stessa disposte dal Ministero, ed implementata da specifiche convenzioni, stipulate sulla base delle necessità delle singole Scuole di Specializzazione nel momento in cui ne ricorresse il bisogno.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015 e succ. mod., nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra Università italiane e Strutture Sanitarie e Istituti di Formazione e/o Ricerca, sono possibili periodi di formazione all'estero, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, previa approvazione della Giunta della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, tramite lettera di invito con l'indicazione esatta del periodo di frequenza, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
4. Al rientro dal periodo di frequenza all'estero, lo specializzando dovrà presentare idonea documentazione attestante l'effettivo periodo di frequenza con l'indicazione del termine effettivo della frequenza stessa.

Art. 30 - Formazione e attività assistenziale.

L'attività di tirocinio si configura per tutta la durata del corso come attività formativa ed è normata dal D.lgs. n. 368/1999 e succ. mod., dal D.I. n. 68/2015 e succ. mod., dal Protocollo d'intesa Regionale sulla formazione specialistica e dagli accordi attuativi locali.

Art. 31 – Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.

368/1999, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mensilmente le attività svolte dallo specializzando.

2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo specializzando e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il soggetto in formazione ha svolto la sua attività e successivamente verificati e validati dal tutore individuale o dal Direttore della Scuola che provvederà, ai sensi del D.I. n. 68/2015, a certificarle nel libretto-diario.

3. Il Direttore della Scuola verifica la compilazione e la sottoscrizione del libretto e, al termine di ogni anno di corso, attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico firmando il libretto individuale di formazione.

4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica devono essere conservati presso la Segreteria della Scuola. Il libretto viene redatto su supporti informatizzati.

Art. 32 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, valuta in maniera documentata, lo specializzando sulle conoscenze e sulle competenze acquisite sui livelli di autonomia raggiunti.

2. I criteri per la valutazione dello specializzando saranno stabiliti dalla Giunta della Scuola e terranno conto di:

- a) rispetto del programma formativo, puntualità e impegno;
- b) progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica.

3. La prova finale annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Per sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. La prova deve essere sostenuta di norma durante gli ultimi 10 giorni dell'anno di corso. Il mancato superamento della prova annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

5. I verbali della prova finale annuale devono essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria studenti competente al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di formazione a seguito di sospensione.



7. Detti appelli straordinari si terranno di norma durante gli ultimi 10 giorni di recupero del periodo di sospensione.
8. La Commissione per la prova finale annuale, è nominata dalla Giunta della Scuola, ed è composta dal Direttore della Scuola che la presiede e da almeno due docenti dell'anno di corso.
9. La Commissione sintetizza tutte le valutazioni e i giudizi relativi al singolo specializzando in un voto finale espresso in trentesimi.

Art. 33 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma non prima del termine del contratto di formazione specialistica per i medici e di norma entro un mese dalla conclusione del corso.
2. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni autorizzate dell'attività formativa.
3. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi la Giunta della Scuola, una volta valutata la documentazione esibita dall'interessato, stabilirà una sessione straordinaria.
4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali.
5. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) in accordo con il Direttore della Scuola.
6. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento anche di un Ateneo con il quale è attivo un Accordo di collaborazione Interuniversitaria ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/2015 e succ. mod.
7. Le Commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dalla Giunta della Scuola, sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri la maggioranza dei quali deve sempre essere costituita da professori di ruolo. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola. Il voto finale è espresso in centodecimi e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi.
8. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.

Art. 34 - Valutazione della qualità della didattica, del percorso di addestramento professionalizzante e dei servizi.

1. La Scuola nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità misura i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi anche attraverso la somministrazione di questionari



predisposti al fine di rilevare il parere degli specializzandi secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola e della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, contenenti le proposte di intervento anche alla luce dei possibili margini di miglioramento riscontrati. I risultati dell'attività di assicurazione della qualità devono essere resi periodicamente pubblici.

Art. 35 – Incompatibilità ed attività ammesse

1. Agli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. n. 448/2001, può essere svolta, purché al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole.

3. È ammesso lo svolgimento di attività libero professionale intramoenia secondo le modalità indicate dalle Leggi e dallo specifico Regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua la formazione. Può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole.

4. Sono altresì ammesse le attività per le quali esistono specifiche convenzioni tra Aziende, Università ed Enti privati.

5. È consentita la contemporanea iscrizione alla Scuola di specializzazione e ad altro corso di studio alle condizioni e secondo i criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 930/2022 e succ. mod., e secondo le relative indicazioni ministeriali.

Art. 36 – Disposizione transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare a:

- disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali;
- Statuto di Ateneo (art. 39);
- Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Protocollo d'intesa Regionale;
- Accordi attuativi locali;



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Regolamento Elettorale di Ateneo.

2. Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione di area sanitaria non riservate ai medici il presente Regolamento potrà essere integrato da altra specifica disposizione regolamentare concernente lo status giuridico di tali figure secondo la normativa nazionale e relative indicazioni ministeriali.